

XVI legislatura

**Disegno di legge
A.S. n. 1197**

“Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”

novembre 2008
n. 71



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

M. Magrini _3789

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: -----

A. Sansò _3435

S. Biancolatte _3659

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Domenico Argondizzo _2904

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Chiara Micelli _3521

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 1197

“Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”

novembre 2008

n. 71

a cura di: A. Sansò

INDICE

INTRODUZIONE	7
SCHEDE DI LETTURA	9
Articolo 1 <i>(Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca)</i>	
Scheda di lettura.....	11
Recenti sviluppi della normativa sul reclutamento dei professori universitari	16
Il reclutamento dei ricercatori universitari.....	19
Articolo 2 <i>(Misure per la qualità del sistema universitario)</i>	
Scheda di lettura.....	25
Articolo 3 <i>(Disposizioni per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli)</i>	
Scheda di lettura.....	27
Articolo 4 <i>(Norma di copertura finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	29
Articolo 5 <i>(Entrata in vigore)</i>	
Scheda di lettura.....	31
TESTO A FRONTE.....	33
Articolo 1 <i>(Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca)</i>	
Comma 3	35
Articolo 1 <i>(Riduzione degli assetti organizzativi)</i>	
Comma 9	37

Introduzione

Il disegno di legge A.S. n. 1197, d'iniziativa governativa, dispone la conversione del decreto-legge n. 180 del 10 novembre 2008, recante disposizioni per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.

Il d.l. è stato pubblicato nella G.U. n. 263 del 10 novembre 2008 e, in pari data, presentato al Senato per la conversione; scadrà pertanto il 9 gennaio 2009.

L'atto Senato n. 1197 è stato assegnato in sede referente alla 7^a Commissione permanente, previ pareri delle Commissioni 1^a (per i presupposti di costituzionalità), 1^a, 2^a, 3^a, 4^a, 5^a, 8^a, 9^a, 10^a, 11^a, 12^a, 13^a e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esso reca, oltre alla relazione illustrativa, l'Analisi tecnico-normativa (ATN), l'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR), la Relazione tecnica (RT) nonché, come previsto dalla legge n. 127 del 1997, il testo delle norme modificate o abrogate dal decreto-legge.

Il testo del decreto-legge consta di 5 articoli.

La relazione illustrativa al testo del decreto-legge specifica che le disposizioni introdotte sono volte a migliorare la qualità del sistema universitario e della ricerca attraverso meccanismi che, da una parte, rendono selettivi i finanziamenti destinati ai concorsi e, dall'altra, consentono di espletare i concorsi già banditi o da bandire entro il 30 novembre 2008, secondo nuovi criteri che affidano anche al sorteggio l'individuazione dei componenti delle commissioni per la valutazione comparativa dei candidati.

Il provvedimento reca norme volte a sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali, privilegiando nelle assegnazioni delle risorse i risultati dei processi formativi e della ricerca scientifica, la razionalizzazione dei corsi, delle strutture e delle sedi didattiche.

Ulteriori disposizioni riguardano gli studenti capaci e meritevoli, a favore dei quali si incrementano le risorse per la concessione di borse di studio e la realizzazione di alloggi universitari.

Il provvedimento reca, altresì, norme volte a limitare gli effetti di riduzione delle dotazioni organiche degli enti di ricerca.

L'Analisi tecnico-normativa reca tra le ragioni di necessità e urgenza l'esigenza di dettare norme che dispongano una distribuzione delle risorse, a partire dall'anno accademico 2008/2009, in funzione di criteri di efficacia ed efficienza di funzionamento delle università, nonché della necessità di disciplinare, in attesa del riordino dei criteri di reclutamento dei professori universitari, le procedure concorsuali, secondo criteri di trasparenza, imparzialità e di valorizzazione del merito, nonché di escludere gli enti di ricerca dalla riduzione degli assetti organizzativi prevista dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,

n. 133, e di assicurare risorse aggiuntive tese a garantire l'esercizio del diritto allo studio.

Per l'analisi dei profili finanziari del provvedimento in esame, si fa rinvio all'apposita *Nota di lettura* del Servizio bilancio.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca)

1. Le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascuno anno, hanno superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 21 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né all'assunzione di personale.

2. Le università di cui al comma 1, sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009, di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Il primo periodo del comma 13, dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti: «Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo determinato e indeterminato e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui

all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650.». Conseguentemente, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è integrata di euro 24 milioni per l'anno 2009, di euro 71 milioni per l'anno 2010, di euro 118 milioni per l'anno 2011 ed euro 141 milioni a decorrere dall'anno 2012.

4. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la lista è costituita da tutti gli appartenenti al settore ed è eventualmente integrata mediante elezione, fino a concorrenza

del numero necessario, da appartenenti a settori affini. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione.

5. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2009, le commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui all'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare ove possibile che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del bando. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 4.

6. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalità di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, e del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Si applicano in quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.

7. Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.

8. Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano, altresì, alle procedure di valutazione comparativa indette prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione delle commissioni. Fermo restando quanto disposto al primo periodo, le eventuali disposizioni dei bandi già emanati, incompatibili con il presente decreto, si intendono prive di effetto. Sono, altresì, privi di effetto le procedure già avviate per la costituzione delle commissioni di cui ai commi 4 e 5 e gli atti adottati non conformi alle disposizioni del presente decreto.

9. All'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «personale non dirigenziale» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelle degli enti di ricerca».

Il **comma 1** dispone che le università statali che superino il limite del 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario per le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo non possano indire nuove procedure concorsuali e di valutazione comparativa e non possano assumere personale.

Si consideri l'opportunità di un coordinamento formale con gli ultimi due periodi del comma 4 dell'articolo 51 della legge n. 449 del 1997, o di una loro espressa sostituzione.

Si ricorda che l'articolo 51, comma 4, della legge 449/1997,¹ richiamato dal comma in esame, prevede che il livello massimo di spesa per il personale di ruolo delle università statali sul totale dei trasferimenti statali disposti annualmente attraverso il Fondo di finanziamento ordinario (FFO) non possa eccedere il 90 per cento. Il mancato rispetto del limite comporta che le università interessate non possano procedere a nuove assunzioni, se non nel limite del 35 per cento del risparmio determinato dalle cessazioni dell'anno precedente.

Successivamente, l'articolo 5 del d.l. 7 aprile 2004, n. 97², ha previsto che ai fini della determinazione di tale limite, per l'anno 2004 non dovessero essere considerati gli incrementi retributivi derivanti, a partire dall'anno 2002, dagli adeguamenti della retribuzione stabiliti per il personale non contrattualizzato (docenti e ricercatori) e dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico e amministrativo (comma 1). Sempre ai fini della determinazione di tale limite, e sempre per l'anno 2004, il medesimo articolo 5 (comma 2) ha previsto l'esclusione di un terzo dei costi del personale universitario docente e non docente impiegato in funzioni assistenziali in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. L'articolo in questione era corredato da una clausola di invarianza di oneri per la finanza pubblica (comma 3).

L'articolo 10 del d.l. n. 266/2004³ ha disposto la proroga all'esercizio 2005 di quanto previsto, con riferimento al 2004, dal citato articolo 5 del d.l. n. 97/2004. L'articolo 8 del d.l. n. 273/2005⁴ ha ulteriormente prorogato la medesima norma al 31 dicembre 2006, e l'articolo 1, comma 1, del d.l. n. 300/2006⁵ fino al 31 dicembre 2007.

Infine l'art. 12, comma 1, del d.l. n. 248 del 2007⁶, ha differito fino al 31 dicembre 2008 il termine entro il quale gli atenei possono, nel calcolo delle spese da contenere entro il 90% dei trasferimenti statali del FFO, non tener conto degli aumenti retributivi del personale docente e tecnico-amministrativo.

¹ L. 27 dicembre 1997, n. 449, recante *Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*.

² *Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università*.

³ D.L. 9 novembre 2004, n. 266, recante *Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative*.

⁴ D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, recante *Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti*.

⁵ D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, recante *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse*.

⁶ D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, recante *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.

Il **comma 2** stabilisce che le medesime università sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi al piano straordinario per l'assunzione di ricercatori universitari per gli anni 2008-2009 stanziati con l'articolo 1, comma 650, della legge finanziaria 2007.

La legge finanziaria per l'anno 2007⁷ (articolo 1, commi 647, 648 e 650) ha previsto l'adozione di nuove modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore, da emanare con decreto del Ministro dell'università e della ricerca entro il 31 marzo 2007, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), in attesa di una più ampia riforma dello stato giuridico dei ricercatori (comma 647). Al fine di favorire l'ingresso nel mondo della ricerca e di ridurre il fenomeno del precariato, la legge ha disposto un piano straordinario triennale di assunzione dei ricercatori universitari, mediante la definizione – ad opera del decreto di cui sopra - di un numero aggiuntivo di posti da assegnare alle università e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008 (comma 648). Per la realizzazione del piano, sono stati stanziati 20 milioni di euro per il 2007, 40 milioni di euro per il 2008 e 80 milioni di euro a decorrere dal 2009 (comma 650).

La relazione tecnica specifica che i commi 1 e 2 incidono sul riparto tra le università di fondi già stanziati, ma non determinano oneri aggiuntivi.

Il **comma 3** opera una revisione delle limitazioni al *turn over* del personale delle università e modifica alcune disposizioni relative alle assunzioni del medesimo personale.

In particolare si dispone – modificando l'art. 66, comma 13, primo periodo, del recente d.l. 112/2008⁸; si veda, nella seconda parte del presente dossier, il testo a fronte della normativa vigente e di quella proposta - che, per il triennio 2009-2013, le università statali possano procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale⁹ nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento (invece del 20 per cento previsto dal comma 7¹⁰ dell'articolo 66 del d.l. n. 112/2008) di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente.

⁷ L. 27 dicembre 2006, n. 296, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato (legge finanziaria 2007)*.

⁸ *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

⁹ La relazione introduttiva al disegno di legge di conversione del decreto chiarisce che ci si riferisce a professori ordinari, professori associati, ricercatori e personale tecnico-amministrativo.

¹⁰ Il citato comma dispone che le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

Si ricorda che l'articolo 66 del d.l. n. 112 del 2008 reca disposizioni inerenti alle assunzioni di personale volte a contenere ulteriormente il *turn over* presso le pubbliche amministrazioni.

Il primo periodo del comma 13 del citato articolo disponeva – nel testo originario prima delle modifiche qui illustrate - l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 7, per il triennio 2009-2011 e fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della L. 311/2004 (legge finanziaria 2005), nei confronti del personale delle università. In sostanza, per il triennio di riferimento si disponeva un limite al *turn over* per ciascun anno pari al 20% delle cessazioni verificatisi l'anno precedente.

Il predetto comma 105 ha previsto che, a decorrere dall'anno 2005, le università adottino programmi triennali del fabbisogno di personale (docente, ricercatore e tecnico; a tempo determinato e indeterminato) tenuto conto delle risorse a tal fine stanziare nei rispettivi bilanci; per tale profilo viene esteso alle università il sistema di programmazione già applicato nelle amministrazioni statali. Lo stesso comma ha altresì stabilito che i programmi adottati dalle Università siano valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini della coerenza con le risorse stanziare nel fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO)¹¹; viene inoltre espressamente ribadito che la spesa per il personale di ciascun ateneo non deve superare il limite del 90% della quota del Fondo, secondo quanto già disposto dalla normativa vigente.

Tale somma dovrà essere destinata per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo determinato e indeterminato e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari.

Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge finanziaria 2007 (il piano triennale straordinario di cui sopra), nei limiti delle risorse residue previste dal comma 650.

Per far fronte agli oneri di cui al comma in esame si integra la dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di euro 24 milioni per l'anno 2009, di euro 71 milioni per l'anno 2010, di euro 118 milioni per l'anno 2011 ed euro 141 milioni a decorrere dall'anno 2012. Le somme necessarie sono reperite attraverso una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero (si veda l'art. 4 e l'elenco 1 allegato al decreto in commento).

¹¹ L'art. 5 della legge n. 537 del 1993 ha istituito il fondo per il finanziamento ordinario delle università (che rappresenta la quota più consistente della parte attiva del bilancio degli atenei, seguita solo dalle somme pagate dagli studenti sotto forma di tasse e contributi); quest'ultimo è finanziato annualmente in tabella C della legge finanziaria ed è articolato in:

- una quota base, da ripartirsi tra le università in misura proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente dallo Stato per ciascuna università nell'esercizio 1993;

- una quota di riequilibrio da ripartirsi con riferimento a standard di costi di produzione per studente e a obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni e delle condizioni ambientali e strutturali. Il riequilibrio è finalizzato anche alla riduzione dei differenziali dei costi standard di produzione nelle diverse aree disciplinari, tenendo conto delle diverse specificità e degli standard europei.

Le disposizioni di cui al comma 3, come evidenziato dalla relazione tecnica, determinano oneri che sono stati stimati utilizzando i medesimi criteri applicati per la quantificazione degli effetti finanziari di cui al comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Il **comma 4** detta nuove norme in merito alla procedura per la formazione delle commissioni per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008. Le commissioni giudicatrici saranno formate da 5 componenti, di cui 1 professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e 4 professori ordinari non appartenenti all'università che ha richiesto il bando. Questi ultimi saranno sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione.

L'elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando.

Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la lista è costituita da tutti gli appartenenti al settore ed è eventualmente integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da appartenenti a settori affini. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione.

Recenti sviluppi della normativa sul reclutamento dei professori universitari

Il DPR 11 luglio 1980, n. 382¹², ha articolato il ruolo dei professori universitari in due fasce, quella dei professori straordinari¹³ e ordinari e quella dei professori associati; ha inoltre istituito il ruolo dei ricercatori universitari e introdotta la categoria dei professori a contratto.

Le precedenti modalità di accesso ai ruoli universitari sono state riformate dalla legge 3 luglio 1998, n. 210¹⁴, che ha trasferito alle università la competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, associati e di ricercatori. Le modalità di espletamento delle procedure di valutazione comparativa sono state disciplinate dal regolamento di cui al DPR 19 ottobre 1998, n. 390¹⁵, poi modificato dal regolamento di cui al DPR 23 marzo 2000,

¹² *Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica.*

¹³ All'atto della nomina i professori di prima fascia assumono la qualifica di straordinario; dopo 3 anni di servizio il professore straordinario è sottoposto al giudizio di apposita commissione per la nomina ad ordinario.

¹⁴ *Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo.*

¹⁵ *Regolamento recante norme sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell'articolo 1 della L. 3 luglio 1998, n. 210.*

n. 117¹⁶.

La valutazione comparativa dei candidati prevedeva la formazione di commissioni composte da un professore di ruolo nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando, inquadrato nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, in settori affini, nonché:

- nel caso di procedure per la copertura di posti di professore ordinario, da quattro professori ordinari non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, eletti dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini;

- nel caso di procedure per la copertura di posti di professore associato, da due professori associati e da due professori ordinari non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, rispettivamente eletti dai professori associati e dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini.

In seguito la legge 4 novembre 2005, n. 230¹⁷, ha dettato nuove norme relative allo stato giuridico e all'accesso al ruolo dei professori universitari (ordinari e associati), nonché ulteriori disposizioni sui ricercatori, così riformando largamente la precedente normativa, contenuta nella legge n. 210/1998.

In sintesi, la legge n. 230/2005 ha introdotto un nuovo sistema di reclutamento dei professori, basato su un procedimento articolato in due stadi: innanzitutto, è richiesto il conseguimento della c.d. idoneità scientifica nazionale, sulla base di procedure nazionali, bandite dal Ministero distintamente per ciascuna fascia (ordinari e associati) per settori scientifico-disciplinari. Il secondo stadio della disciplina concorsuale consiste in una procedura di valutazione comparativa che ciascuna università svolge, sulla base di propri regolamenti autonomi, per selezionare le persone da chiamare a coprire i posti banditi dall'ateneo.

In attuazione della legge è stato successivamente emanato il D.Lgs. n. 164/2006¹⁸, che ha specificato ulteriormente principi e criteri per quanto concerne il conseguimento dell'idoneità scientifica nazionale ai fini del reclutamento nel ruolo dei professori universitari.

Nel corso della XV legislatura non sono stati adottati dal Governo gli ulteriori e necessari provvedimenti volti a dare attuazione alle disposizioni contenute nella l. n. 230/2005 e nel d.lgs. n. 164/2006; si è così venuto a determinare nei fatti un sostanziale blocco dei concorsi per l'accesso ai ruoli di professore universitario.

Al termine della XV legislatura, per consentire almeno parzialmente il riavvio del *turn over*, è stato approvato l'art. 12, comma 2, del D.L. 248/2007 (c.d. mille proroghe)¹⁹, il quale ha disposto la possibilità di riattivare le procedure di valutazione comparativa per l'accesso al ruolo dei professori universitari, prevedendo, a tal

¹⁶ Regolamento recante modifiche al D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'articolo 1 della L. 3 luglio 1998, n. 210.

¹⁷ Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari.

¹⁸ D.lgs. 6 aprile 2006, n. 164, Riordino della disciplina sul reclutamento dei professori universitari.

¹⁹ D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 febbraio 2008, n. 31.

fine, la temporanea reviviscenza della precedente disciplina, contenuta nelle disposizioni di cui alla legge n. 210/1998 (già abrogata, per le parti di competenza, dalla legge n. 230/2005) e al relativo regolamento di attuazione, adottato con D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117. Il comma 2 – successivamente modificato dal comma 16 dell'art. 4-*bis* del D.L. 3 giugno 2008, n. 97, aggiunto dalla relativa legge di conversione - dispone che, in attesa della definizione ed attuazione della disciplina delle procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, fino al 31 dicembre 2009 continuino ad applicarsi, relativamente a tale reclutamento, le disposizioni della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117; gli organi accademici delle università, nell'ambito delle rispettive competenze, possono indire, entro il 30 novembre 2008, le relative procedure di valutazione comparativa.

Nel testo originario, la disposizione prevedeva, inoltre, che alle procedure concorsuali si applicassero le condizioni previste dall'art. 1, co. 2-*bis*, del d.l. n. 7/2005²⁰, ai sensi del quale la proposta della commissione giudicatrice è limitata ad un solo idoneo per ogni posto bandito, individuato nel candidato giudicato più meritevole. Tale inciso è stato eliminato dal testo della disposizione in sede di conversione, per cui i concorsi banditi possono prevedere due idoneità²¹.

Si segnala inoltre che, con l'articolo 23 del d.l. n. 223/2006²², si è disposta, a fini di contenimento della spesa, l'eliminazione del parere del CUN sulle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario bandite fino al 30 settembre 2013, nonché su quelle per professore ordinario e associato bandite secondo la normativa previgente alla legge n. 230/2005, nonché per le procedure di conferma in ruolo.

I commi da 5 a 8 modificano le procedure di reclutamento dei ricercatori universitari, in attesa di un riordino organico e comunque entro il 31 dicembre 2009, prevedendo nuovi criteri per la composizione delle commissioni e per la valutazione dei candidati, secondo parametri riconosciuti anche in ambito internazionale.

Il comma 5 prevede che le commissioni per la valutazione comparativa dei ricercatori siano composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori

²⁰ D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, *Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti*, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.

²¹ Contestualmente, il Governo ha accolto un ordine del giorno presentato in Senato, ai sensi del quale, ritenuta la norma sulla doppia idoneità nei concorsi universitari una misura che rischia di mettere in discussione la capacità di programmare gli organici delle università e di ritardare la necessaria riforma delle modalità di reclutamento dei docenti, il Governo è invitato, pur nei limiti del proprio mandato, a mettere in atto tutte le misure necessarie perché questo provvedimento non pregiudichi le azioni future di innovazione del sistema (odg 12.100 – Ranieri ed altri).

²² D.L. 4 luglio 2006, n. 223, *Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248.

ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare ove possibile che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del bando. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 4.

Il reclutamento dei ricercatori universitari

Il ruolo dei ricercatori universitari è stato istituito dal DPR 11 luglio 1980, n. 382.

Le precedenti modalità di accesso ai ruoli universitari sono state riformate dalla già ricordata legge 3 luglio 1998, n. 210, e dai relativi regolamenti di attuazione²³.

La valutazione comparativa dei candidati prevede la formazione di commissioni composte da un professore di ruolo nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando, inquadrato nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, in settori affini, nonché nel caso di procedure per la copertura di posti di ricercatore, da un professore ordinario se la facoltà che ha richiesto il bando ha nominato un professore associato, ovvero da un professore associato se la medesima facoltà ha nominato un professore ordinario, nonché da un ricercatore confermato. I predetti componenti, scelti tra professori e ricercatori non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, sono eletti dalla corrispondente fascia di professori di ruolo e dai ricercatori confermati appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini.

La legge 4 novembre 2005, n. 230²⁴, ha dettato disposizioni anche sui ricercatori, così riformando largamente la precedente normativa, contenuta nella legge n. 210/1998. In particolare la legge ha stabilito nuove modalità di accesso alla carriera accademica, mediante contratti di lavoro a tempo determinato: per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dalle università; i contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni; il trattamento economico di tali contratti, rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati, è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro

²³ Regolamento di cui al DPR 19 ottobre 1998, n. 390, poi modificato dal regolamento di cui al DPR 23 marzo 2000, n. 117.

²⁴ *Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari.*

dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica (articolo 1, comma 14). Tuttavia la legge ha previsto un'efficacia differita per tali misure, stabilendo che fino al 30 settembre 2013 continuano ad applicarsi le procedure concorsuali previste dalla legge n. 210/1998, per la copertura dei posti di ricercatore a tempo indeterminato (articolo 1, comma 7).

La legge finanziaria per l'anno 2007²⁵ (articolo 1, commi 647, 648 e 650) ha poi previsto l'adozione di nuove modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore, da emanare con decreto del Ministro dell'università e della ricerca entro il 31 marzo 2007, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), in attesa di una più ampia riforma dello stato giuridico dei ricercatori (comma 647). La disposizione richiedeva che il decreto si soffermasse, in particolare, sulle modalità procedurali e sui criteri di valutazione dei titoli didattici e dell'attività di ricerca, al fine di garantire celerità, trasparenza e allineamento agli standard internazionali. Le nuove modalità si dovevano applicare ai concorsi banditi dalle università dopo l'emanazione del predetto decreto.

Al fine di favorire l'ingresso nel mondo della ricerca e di ridurre il fenomeno del precariato, la legge ha disposto un piano straordinario triennale di assunzione dei ricercatori universitari, mediante la definizione – ad opera del decreto di cui sopra - di un numero aggiuntivo di posti da assegnare alle università e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008 (comma 648). Per la realizzazione del piano, sono stati stanziati 20 milioni di euro per il 2007, 40 milioni di euro per il 2008 e 80 milioni di euro a decorrere dal 2009 (comma 650).

In attuazione della legge finanziaria, il Ministro dell'università e della ricerca ha predisposto uno schema di regolamento²⁶ contenente numerose novità rispetto alla disciplina contenuta nella legge n. 210/1998, ancora attualmente vigente, e nel relativo regolamento di attuazione²⁷. Tuttavia, il procedimento per l'adozione del decreto ministeriale contenente le procedure con cui assegnare i posti da ricercatore messi a disposizione dalla finanziaria 2007 si è protratto per l'intera durata della scorsa legislatura e non si è concluso²⁸. Per tale motivo, nelle more dell'adozione del

²⁵ L. 27 dicembre 2006, n. 296, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato (legge finanziaria 2007)*.

²⁶ Le innovazioni previste dal documento riguardano, in particolare, la previsione di un doppio livello di valutazione del candidato (uno esterno, a cura di esperti italiani ed internazionali, ed uno interno, affidato alla commissione giudicatrice dell'ateneo che bandisce il concorso), la modifica delle prove da sostenere e la riduzione dei settori scientifico-disciplinari.

²⁷ D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, *Regolamento recante modifiche al D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'articolo 1 della L. 3 luglio 1998, n. 210*. Ai sensi di questo, i concorsi da ricercatore sono banditi e svolti dalle università. La commissione giudicatrice è composta di tre membri, di cui un membro interno (ordinario o associato confermato), designato dalla facoltà, affiancato da commissari in servizio presso altri atenei, di cui un ricercatore confermato e un professore di fascia diversa da quello nominato dalla facoltà. Ai fini della selezione dei candidati, il reclutamento dei ricercatori si articola, oltre che nella valutazione dei titoli, in due prove scritte (una delle quali sostituibile con una prova pratica) e in un colloquio. La commissione può indicare un solo vincitore per ciascun posto di ricercatore.

²⁸ Lo schema di regolamento è stato inviato al CUN e alla CRUI per il parere in data 3 maggio 2007. Successivamente è stato sottoposto al vaglio del Consiglio di Stato. Da ultimo, il regolamento è stato inviato alla Corte dei Conti, la quale, con nota n. 49/P del 13 marzo 2008 ha comunicato che la Sezione di

regolamento e al fine di garantire comunque l'operatività del piano straordinario di assunzione dei ricercatori universitari, il Parlamento ha approvato due disposizioni.

In un primo momento, l'articolo 3 del d.l. n. 147/2007²⁹ ha consentito l'utilizzabilità delle somme stanziare per il reclutamento per l'anno 2007, destinando il relativo importo (pari a 20 milioni di euro) ad incremento dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO). In attuazione di tale disposizione, il Ministro ha stabilito con D.M. n. 565 del 14 novembre 2007 e D.M. n. 620 del 30 novembre 2007 la ripartizione tra le università statali dei fondi necessari per l'attivazione delle procedure di reclutamento.

In seguito è stato approvato l'articolo 12, comma 2-bis, del d.l. n. 248/2007 (c.d. mille proroghe), ai sensi del quale si è precisato che, nelle more dell'attuazione del regolamento dei concorsi per ricercatore di cui alla legge finanziaria per il 2007, sono validi i bandi di concorso a posti di ricercatore emanati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (1° marzo 2008). La norma specifica altresì che a tali procedure concorsuali si applica la disciplina attualmente in vigore, ossia quella prevista dalla legge n. 210/1998 e dal relativo regolamento di attuazione.

Si segnala inoltre che, con l'articolo 23 del d.l. n. 223/2006³⁰ si è disposta, a fini di contenimento della spesa, l'eliminazione del parere del CUN sulle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario bandite fino al 30 settembre 2013, nonché su quelle per professore ordinario e associato bandite secondo la normativa previgente alla legge n. 230/2005, nonché per le procedure di conferma in ruolo.

Le modalità di svolgimento delle elezioni dei componenti delle commissioni di cui ai commi 4 e 5 – comprese quelle suppletive - e del sorteggio sono definite con un apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 2000 .

Si valuti l'opportunità di specificare in quali casi si debba ricorrere alle elezioni suppletive.

Si osserva che il termine indicato per l'adozione del decreto ministeriale decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, non sembra tener conto del fatto che a tale data il decreto-legge sarà ancora all'esame del Parlamento e suscettibile di modificazioni.

controllo di legittimità nell'adunanza del 13 marzo 2008 ha deliberato di ricusare il visto e la conseguente registrazione al regolamento.

²⁹ D.L. 7 settembre 2007, n. 147, recante *Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari*, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 ottobre 2007, n. 176.

³⁰ D.L. 4 luglio 2006, n. 223, *Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248.

In base alle Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi (circolare dei Presidenti del Senato e della Camera e del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2001), il corretto riferimento è al” regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117”.

Il **comma 7** stabilisce che, nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.

Si ricorda che l’art. 1, comma 7, della legge n. 230 del 2005 stabilisce che, per la copertura dei posti di ricercatore sono bandite fino al 30 settembre 2013 le procedure di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210. In tali procedure sono valutati come titoli preferenziali il dottorato di ricerca e le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449³¹, di borsisti postdottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398³², nonché di contrattisti ai sensi del comma 14 del citato articolo 1.

Si valuti l’opportunità di coordinare quanto disposto dal comma 7 in esame con il comma 7 dell’articolo 1 della legge n. 230.

Si consideri il problema relativo al termine di adozione del decreto ministeriale.

Il **comma 8** prevede effetti retroattivi disponendo che le norme di cui al comma 5 si applicano anche alle procedure di valutazione comparativa indette prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione delle commissioni. Le procedure già avviate per la costituzione delle commissioni sia per i posti da professore che da ricercatore e gli atti non conformi alle disposizioni del decreto in esame già adottati, nonché le eventuali disposizioni dei bandi già emanati, incompatibili con quelle del presente decreto, si intendono privi di effetto.

Il **comma 9** novella l’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, escludendo gli enti di ricerca dall’obbligo di ridurre la spesa per il personale non dirigenziale di almeno il 10 per cento. Si veda, nella seconda parte del presente dossier, il testo a fronte della normativa vigente e di quella proposta.

Il citato art. 74, concernente la riduzione degli assetti organizzativi, al comma 1, lett. c), nella versione previgente prevedeva che le amministrazioni dello Stato, anche ad

³¹ *Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.*

³² *Norme in materia di borse di studio universitarie.*

ordinamento autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovessero provvedere entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti, a rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

Articolo 2

(Misure per la qualità del sistema universitario)

1. A decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita prendendo in considerazione:

a) la qualità dell'offerta formativa e i

risultati dei processi formativi;

b) la qualità della ricerca scientifica;

c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche.

2. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottarsi, in prima attuazione, entro il 31 dicembre 2008, sentiti il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.

L'articolo 2 reca misure per la qualità del sistema universitario, prevedendo che, a decorrere dall'anno 2009, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge finanziaria 2008, destinata ad incrementarsi negli anni successivi, è ripartita tra le università in base ai risultati dei processi formativi e dell'attività di ricerca scientifica, nonché in base alla qualità dell'offerta formativa e alla efficacia ed efficienza delle sedi didattiche (**comma 1**).

Parrebbe intendersi "del 7 per cento del fondo ordinario e del 7 per cento del fondo straordinario".

Si ricorda che l'articolo 2, comma 428, della legge finanziaria 2008, dispone che, ai fini del concorso dello Stato agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e per i rinnovi contrattuali del restante personale delle università, nonché in vista degli interventi da adottare in materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre iniziative necessarie inerenti il sistema delle università, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per l'anno 2008, di 550 milioni di euro per l'anno 2009 e di 550 milioni di euro per l'anno 2010 (Fondo da destinare all'incremento dell'efficienza e dell'efficacia del sistema universitario statale). Tale somma è destinata ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO), per far fronte alle prevalenti spese per il personale e, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d'investimento individuate autonomamente dagli atenei.

Le modalità di ripartizione di tali somme sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU).

Si osserva che il termine per l'adozione del decreto, in prima attuazione, è antecedente alla data di scadenza del termine per la conversione del decreto-legge in esame. Nulla è detto inoltre in merito al termine per l'adozione del decreto di ripartizione negli anni successivi.

Articolo 3

(Disposizioni per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli)

1. Al fine di favorire la mobilità degli studenti garantendo l'esercizio del diritto allo studio, il fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, è integrato di 65 milioni di euro per l'anno 2009.

2. Al fine di garantire la concessione agli studenti capaci e meritevoli delle borse di studio, il fondo di intervento integrativo di cui all'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è incrementato per l'anno 2009 di un

importo di 135 milioni di euro.

3. Agli interventi di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative alla programmazione per il periodo 2007-2013, che, a tale scopo, sono prioritariamente assegnate dal CIPE al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di competenza dello stesso Ministero.

L'articolo 3, al **comma 1**, prevede, per l'anno 2009, lo stanziamento di 65 milioni di euro per la realizzazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari, al fine di favorire la mobilità studentesca in ambito nazionale, e con lo scopo - come illustrato nella relazione introduttiva - di recuperare il divario che separa l'Italia dagli altri paesi europei quanto a residenze universitarie.

Il Fondo per il concorso dello Stato per interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari ha nel bilancio 2009 (AC1714, tab. 7) una dotazione pari a 44,6 milioni di euro (con una riduzione di 12,5 milioni di euro rispetto al bilancio 2008).

Il **comma 2** stanziava, per il 2009, 135 milioni di euro per la concessione di borse di studio agli studenti più capaci e meritevoli, ad integrazione del fondo di cui alla legge n. 390 del 1991³³.

Il Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio ha nel bilancio 2009 (AC1714, tab. 7) una dotazione pari a 111,9 milioni di euro (con una riduzione di 40,1 milioni di euro rispetto al bilancio 2008).

Il **comma 3** prevede che agli incrementi di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative alla programmazione per il periodo 2007-2013,

³³ Norme sul diritto agli studi universitari.

che, a tale scopo, sono prioritariamente assegnate dal CIPE al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di competenza dello stesso Ministero.

Articolo 4

(Norma di copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 3, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2009, a 71 milioni di euro per l'anno 2010, e a 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle connesse all'istruzione ed all'università.

L'articolo 4 reca la copertura finanziaria dell'articolo 1, comma 3: gli oneri sono stati quantificati in 24 milioni di euro per l'anno 2009, 71 milioni di euro per l'anno 2010, e 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Le risorse sono reperite attraverso la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al decreto in esame.

Si segnala la discrasia tra l'onere relativo all'anno 2011, pari a 118 milioni ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e la relativa copertura pari a 141 milioni di cui all'articolo in esame.

Sono escluse dalla riduzione le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, nonché quelle connesse all'istruzione e all'università.

Il citato articolo 60, comma 2, si riferisce alle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le Regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; al fondo ordinario delle università; alle risorse destinate alla ricerca; alle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché a quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali.

Per quanto riguarda il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono state apportate complessivamente le seguenti riduzioni: 48.000 per il 2009, 151.000 euro per il 2010 e 298.000 euro per il 2011; la riduzione è operata sulla missione 4 "L'Italia in Europa e nel mondo", per un importo di 8.000 euro per il 2009, 20.000 euro per il 2010 e 39.000 euro per il 2011, e sulla missione 32 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche", per 42.000 euro per il 2009, 131.000 euro per il 2010 e 259.000 euro per il 2011.

Si osserva che sulla missione 22 “Istruzione scolastica” del Ministero dell’economia e delle finanze è apportata una riduzione di 106.000 euro per il 2009, 319.000 euro per il 2010 e 632.000 euro per il 2011.

Per ciò che attiene alla quantificazione e ai profili finanziari e contabili, si fa rinvio alla Nota di lettura del Servizio bilancio.

Articolo 5
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

L'articolo in commento dispone in merito all'entrata in vigore del decreto.

TESTO A FRONTE

Articolo 1

(Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca)

Comma 3

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 66 <i>Turn over</i>	
Testo previgente	Testo vigente
(...)	(...)
7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: «Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.	<i>7. Identico.</i>
(...)	(...)
13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione , per il triennio 2009-2011 fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle università. Nei limiti previsti dal presente comma è	13. Per il triennio 2009-2011, le università statali , fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 66 <i>Turn over</i>	
Testo previgente	Testo vigente
<p>compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle università per l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.</p>	<p>una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo determinato e indeterminato e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650.</p>
(...)	(...)

Articolo 1
(Riduzione degli assetti organizzativi)

Comma 9

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 74 <i>Riduzione degli assetti organizzativi</i>	
Testo previgente	Testo vigente
<p>1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:</p>	<p>1. <i>Identico:</i></p>
<p>a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:</p> <p>alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;</p>	<p>a) <i>identica;</i></p>

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 74 <i>Riduzione degli assetti organizzativi</i>	
Testo previgente	Testo vigente
all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti. Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404, lettera <i>a</i>), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;	
<i>b</i>) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;	<i>b</i>) <i>identica</i> ;
<i>c</i>) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.	<i>c</i>) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca , apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.
(...)	(...)

Ultimi dossier del Servizio Studi

59	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. 1078 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008"
60	Dossier	Libano
61	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1152 "Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162: adeguamento prezzi materiale da costruzione; sostegno autotrasporto, agricoltura e pesca professionale; finanziamento G8 e adempimenti tributari sisma 1997"
62	Schede di lettura	Disegni di legge AA.SS. nn. 125, 674, 756, 776, 1027, 1079 e 1093 in materia di prostituzione
63/I	Dossier	Gli strumenti finanziari derivati e le cartolarizzazioni nelle pubbliche amministrazioni Vol. I
63/II	Dossier	Gli strumenti finanziari derivati e le cartolarizzazioni nelle pubbliche amministrazioni Vol. II
64	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1167 - "Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali"
65	Documentazione di base	Pacchetto clima-energia. Stime dei costi.
66	Dossier	Commissione parlamentare per le questioni regionali. Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale
67	Testo a fronte	I disegni di legge AA.SS. nn. 276, 330, 397, 398, 480, 510, 1029, 1104 e 1122 in materia di disciplina dell'attività venatoria
68	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1196 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, recante disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi"
69	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 733-A "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" Edizione provvisoria
70	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1195 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".